

PRESIDENZA

Cassa Italiana Geometri
Protocollo Generale
cipea 000249902 02/03/2021



Presidenti dei Collegi Provinciali
e Circondariali dei Geometri Liberi
Professionisti
LORO SEDI

e p.c. Ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: Sentenza della Corte di Cassazione n. 4568/2021

Caro Presidente,

Ti allego la sentenza n. 4568/2021 con cui la Corte di Cassazione ha confermato la potestà normativa dell'Ente in materia iscrivitiva e, di conseguenza, la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dei professionisti al solo Albo laddove sia stato riscontrato l'esercizio di attività professionale.

Come noto, a partire dal 2013 la Cassa ha avviato un'attività di vigilanza al fine contrastare l'elusione contributiva e la concorrenza sleale, da parte degli iscritti al solo Albo professionale, nei confronti dei professionisti che versano regolarmente la contribuzione.

Ciò ha generato un cospicuo contenzioso tra l'Ente e i professionisti iscritti d'ufficio, i quali hanno eccepito l'illegittimità dell'iscrizione alla Cassa, disposta in ossequio all'art. 5 dello Statuto, asserendo che la stessa sia regolata dall'art. 22 della legge n. 773/1982 secondo il quale l'iscrizione è obbligatoria solo per coloro che esercitino la professione con carattere di continuità professionale e contestando, in caso di iscrizione a più gestioni previdenziali, la doppia imposizione contributiva.

Con sentenza n. 4568/2021 la Corte di Cassazione - mutando l'orientamento precedentemente espresso con la pronuncia n. 5375/2019 - ha confermato la fondatezza dell'operato della Cassa.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che la Cassa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, abbia legittimamente modificato il regime iscrivitivo rendendo obbligatoria l'iscrizione per tutti gli iscritti all'Albo professionale per i quali, in difetto di prova contraria, l'esercizio della professione viene presunto.

La sentenza in argomento, avendo ricostruito l'intero quadro normativo e regolamentare, rappresenta un importantissimo precedente della giurisprudenza di

PRESIDENZA

legittimità. La stessa è stata resa nell'ambito di un giudizio azionato da un geometra che è stato iscritto d'ufficio alla Cassa a far data dal 1° gennaio 2008, proprio a seguito delle risultanze dell'attività di vigilanza sopra richiamata, da cui era emerso che il professionista – sebbene iscritto al solo Albo – aveva comunque compiuto atti professionali.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le modifiche regolamentari in vigore dal 1° gennaio 2003 non hanno mutato l'ambito dei soggetti obbligati all'iscrizione ma solo le modalità di esercizio della professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.

Il Giudice di legittimità ha inoltre affermato che coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono un contributo minimo anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative, a nulla rilevando la mancata produzione effettiva di reddito professionale.

Contrariamente a quanto asserito dalla controparte, la Suprema Corte, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dal d.lgs. n. 509/1994 alle Casse di previdenza privatizzate, ha ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione per tutti gli iscritti all'Albo professionale presumendosi, in difetto di prova contraria, l'esercizio della libera professione.

Il regime iscrivito adottato, infine, afferma la Corte, è in linea con i principi dettati dalla legge n. 335/1995 che consentono agli Enti privatizzati di intervenire con misure finalizzate ad assicurare l'equilibrio finanziario nel lungo termine.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Geom. Diego Buono)

